



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale N. 7 del 22 Gennaio 2020

ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE E MODIFICA DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

##### DETERMINAZIONI

##### DIRIGENZIALI

##### GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE 08.07.2019, N. DPF014/93

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Modifica denominazione dell’Associazione A.N.S.P.I. “COLLE PINETA ORATORIO PARROCCHIALE SANTA FAMIGLIA”, sede legale in Strada Colle Pineta, n. 2, di Pescara (PE) con “CIRCOLO ANSPI COLLE PINETA” sede legale in Strada Colle Pineta, n. 2 di Pescara (PE) – C.F. 91049580680.....4

DETERMINAZIONE 11.07.2019, N. DPF014/95

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) “Centro Famiglia diocesano Gianna Beretta Molla” ODV – di Lanciano (CH).....6

DETERMINAZIONE 16.07.2019, N. DPF014/100

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell’Associazione di volontariato “A.E.O.P. Sezione Provinciale Pescara O.N.L.U.S” – di Lettomanoppello (PE).....8

DETERMINAZIONE 16.07.2019, N. DPF014/101

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell’Associazione di volontariato “VITA UNICA – (UNICA VITA ASSOCIAZIONE)” – di Sant’Egidio alla Vibrata (TE).....10

DETERMINAZIONE 16.07.2019, N. DPF014/102

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) “G.E.A.V. GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE ODV SEZIONE REGIONALE ABRUZZO” – di Chieti (CH).....12

DETERMINAZIONE 07.08.2019, N. DPF014/110

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “CROCE FRENTANA” – di Fossacesia (CH).....14

DETERMINAZIONE 07.08.2019, N. DPF014/111

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) “ALZH-A-LA-VITA” – di Vasto (CH).....16

## PARTE I

## Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

## ATTI DELLA REGIONE

## DETERMINAZIONI

## DIRIGENZIALI

## GIUNTA REGIONALE



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/93

DEL 8 luglio 2019

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. **Modifica denominazione** dell'Associazione A.N.S.P.I. "COLLE PINETA ORATORIO PARROCCHIALE SANTA FAMIGLIA", sede legale in Strada Colle Pineta, n. 2, di Pescara (PE) con "CIRCOLO ANSPI COLLE PINETA" sede legale in Strada Colle Pineta, n. 2 di Pescara (PE) – C.F. 91049580680

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...";
- RICHIAMATA** la Determinazione dirigenziale n. DA5/110 del 12.06.2002 con la quale è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione denominata Associazione A.N.S.P.I. "Colle Pineta Oratorio Parrocchiale Santa Famiglia", sede legale in Via Colle Pineta, n. 2 di Pescara (PE);
- VISTO** il verbale dell'Assemblea del 26.4.2018 acquisito agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" con prot. n. RA/177188/18/DPF014 del 20.06.2018 dell'Associazione A.N.S.P.I. "Colle Pineta Oratorio Parrocchiale Santa Famiglia", sede legale in Via Colle Pineta, n. 2 di Pescara (PE) – C.F. 91049580680 con il quale è stata approvata la modifica della denominazione;

- VISTA** la **documentazione integrativa** acquisita agli atti del Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” con prot. RA/74103/19 dell’11/03/2019;
- PRESO ATTO** dell’**avvenuta** modifica della denominazione dell’**Associazione A.N.S.P.I. “Colle Pineta Oratorio Parrocchiale Santa Famiglia”**, sede legale in Strada Colle Pineta, n. 2 di Pescara (PE), C.F. 91049580680 con “**CIRCOLO ANSPI COLLE PINETA**” sede legale in Strada Colle Pineta, n. 2 di Pescara (PE) – C.F. 91049580680,
- RITENUTO** **pertanto**, di poter procedere ad aggiornare l’iscrizione;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) **di prendere atto** dell’**avvenuta** modifica della denominazione dell’**Associazione A.N.S.P.I. “Colle Pineta Oratorio Parrocchiale Santa Famiglia”**, sede legale in Strada Colle Pineta, n. 2 di Pescara (PE), C.F. 91049580680 con “**CIRCOLO ANSPI COLLE PINETA**” sede legale in Strada Colle Pineta, n. 2 di Pescara (PE) – C.F. 91049580680;
- b) **di procedere** ad aggiornare l’iscrizione;
- c) **di dare atto** che rimane immutato il numero di iscrizione originario con Determinazione dirigenziale **n.DA5/110 del 12.06.2002** della sopraindicata Associazione al Registro sopra richiamato, istituito ai sensi della L.R. 37/93 e successive modifiche;
- d) **di pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
- f) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- g) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L’Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell’Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo  
Assente



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/95

DEL 11 luglio 2019

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) “Centro Famiglia diocesano Gianna Beretta Molla” ODV – di Lanciano (CH).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone “*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
  2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/154595/19/DPF014 e n. RA/15465/19/DPF014 del 23.05.2019, dell'Organizzazione di Volontariato "Centro Famiglia diocesano Gianna Beretta Molla" ODV con sede legale in Via Gennaro Finamore, n. 30 di Lanciano (CH) C.F. 90038620697 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/191619/19/DPF014 del 28/06/2010 n. RA/200518/19/DPF014 del 8/07/2019 e n. RA/203178/19/DPF014 del 9.7.2019;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Socio-Sanitario";
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### **D E T E R M I N A**

- a) di **iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) "Centro Famiglia diocesano Gianna Beretta Molla" ODV con sede legale in Via Gennaro Finamore, n. 30 di Lanciano (CH) C.F.90038620697;
- b) di **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di **pubblicare**, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo  
*assente*



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/100

DEL 16 luglio 2019

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione di volontariato "A.E.O.P. Sezione Provinciale Pescara O.N.L.U.S" – di Lettomanoppello (PE).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l' art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell' art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all' art. 101, comma 2, dispone "*fino all' operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall' iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all' iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l' iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell' entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell' organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 24 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
  2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.



- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;  
che con provvedimento n. DPF014/27 dell'8.03.2018 l'Associazione "A.E.O.P. Sezione Provinciale Pescara O.N.L.U.S." C.F. 91143650686 con sede legale nel Comune di Lettomanoppello (PE) in Via Chiuse, n.41 è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- PRESO ATTO** dell'e-mail acquisita agli atti del Servizio per la "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. n. RA/62350/19/DPF014 del 27.02.2019 con la quale l'Associazione *de qua* ha inviato il Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 6.1.2019 che delibera "la chiusura dell'A.E.O.P. Sezione Provinciale di Pescara e il suo codice fiscale" e la copia del certificato di estinzione del Codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, agli atti dell'Ufficio;
- RITENUTO,** pertanto, di poter cancellare l'Associazione "A.E.O.P. Sezione Provinciale Pescara O.N.L.U.S." C.F. 91143650686 con sede legale nel Comune di Lettomanoppello (PE) in Via Chiuse, n.41 dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) **di prendere atto**, dell'avvenuta chiusura dell'Associazione "A.E.O.P. Sezione Provinciale Pescara O.N.L.U.S." C.F. 91143650686 con sede legale nel Comune di Lettomanoppello (PE) in Via Chiuse, n.41;
- b) **di procedere, pertanto, alla cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell'Associazione di Volontariato "A.E.O.P. Sezione Provinciale Pescara O.N.L.U.S." C.F. 91143650686 con sede legale nel Comune di Lettomanoppello (PE) in Via Chiuse, n.41;
- c) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- d) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- e) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di pubblicare**, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo  
assente



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/101

DEL 16 luglio 2019

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato dell'Associazione di volontariato “VITA UNICA – (UNICA VITA ASSOCIAZIONE)” – di Sant'Egidio alla Vibrata (TE).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone “*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*”;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto “*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*” con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 24 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
  2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;  
che con provvedimento n. 30/DPF014 del 5.08.2015 l'Associazione "VITA UNICA – (UNICA VITA ASSOCIAZIONE)" – C.F. 91046740675 con sede legale nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Piazza Europa, n. 17 è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- PRESO ATTO** dell'e-mail acquisite agli atti del Servizio per la "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" ai prot. nn. RA/152432/19/DPF014 del 22.05.2019 e RA/194840/19/DPF014 del 2.07.2019 con le quali l'Associazione *de qua* ha richiesto la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ed ha inviato il verbale dell'Assemblea Straordinaria del 28.06.2019 che delibera "la cancellazione dell'iscrizione al Registro regionale", agli atti dell'Ufficio;
- RITENUTO,** pertanto, di poter cancellare l'Associazione "VITA UNICA – (UNICA VITA ASSOCIAZIONE)" – C.F. 91046740675 con sede legale nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Piazza Europa, n. 17 dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) **di prendere atto**, della richiesta di cancellazione dal registro regionale delle OdV avanzata dall'Associazione "VITA UNICA – (UNICA VITA ASSOCIAZIONE)" – C.F. 91046740675 con sede legale nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Piazza Europa, n. 17, acquisita agli atti del Servizio con prot. RA/152432/19/DPF014 del 22.5.2019 e n. RA/194840/19/DPF014 del 2.7.2019;
- b) **di procedere, pertanto, alla cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell'Associazione di Volontariato "VITA UNICA – (UNICA VITA ASSOCIAZIONE)" – C.F. 91046740675 con sede legale nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Piazza Europa, n. 17;
- c) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- d) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- e) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di pubblicare**, per estrato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/102

DEL 16 luglio 2019

DIPARTIMENTO per la SALUTE e il WELFARE

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) "G.E.A.V. GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE ODV SEZIONE REGIONALE ABRUZZO" – di Chieti (CH).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
  2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/109872/19/DPF014 del 9.04.2019, dell'Organizzazione di Volontariato "G.E.A.V. GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE ODV SEZIONE REGIONALE ABRUZZO" con sede legale in Via Generale Carlo Spatocco, n.42 di Chieti (CH) C.F. 93057980695 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/203570/19/DPF014 del 10/07/2019 e prot.RA/205354/19/DPF014 dell'1/07/2019;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta di iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Ambientale e protezione Civile";
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### **D E T E R M I N A**

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) "G.E.A.V. GUARDIE ECOLOGICHE AMBIENTALI VOLONTARIE ODV SEZIONE REGIONALE ABRUZZO" con sede legale in Via Generale Carlo Spatocco, n.42 di Chieti (CH) C.F. 93057980695 ;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) **di pubblicare**, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/110

DEL 7 agosto 2019

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "CROCE FRENTANA" – di Fossacesia (CH).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l' art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
  2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.

- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/216652/19/DPF014 del 23.07.2019, dell'Ente del Terzo Settore –Organizzazione di Volontariato “**CROCE FRENTANA**” con sede legale in Via Polidori snc di Fossacesia (CH) C.F.90039100699 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/223886/19/DPF014 del 31/07/2019 e prot.RA/227937/19/DPF014 del 05/08/2019;
- TENUTO CONTO** che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “**Socio-Sanitario**”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### **D E T E R M I N A**

- a) **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “**CROCE FRENTANA**” con sede legale in Via Polidori snc di Fossacesia (CH) C.F.90039100699;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) **di pubblicare**, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF014/111

DEL 7 agosto 2019

DIPARTIMENTO **Lavoro - Sociale**

SERVIZIO per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario

UFFICIO Sviluppo dell'Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP

OGGETTO: L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) – Ente del Terzo Settore (E.T.S.) "ALZH-A-LA-VITA" – di Vasto (CH).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991;
- VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;
- VISTO** il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "*fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali...*";
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 29.12.2017 ad oggetto "*Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni*" con la quale sono state espresse le prime indicazioni operative, tra esse quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione (es. Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017:
1. per gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto;
  2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni civilistiche applicabili in via diretta ed immediata.



- RILEVATO** che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/352889/19/DPF014 del 14.12.2018, dell'Ente del Terzo Settore –Organizzazione di Volontariato “ALZH-A-LA-VITA Alzheimer Vasto Italia” con sede legale in Via San Lorenzi, n. 8/A di Vasto (CH) C.F.92041120699 di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la documentazione integrativa, relativa anche all'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/17 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot. n.RA/226447/19/DPF014 del 2.08.2019, Prot.RA/227661/197DPF014 del 8.8.2019,
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/17 la denominazione esatta dell'istante è: “ALZH-A-LA-VITA”;  
che nella suddetta richiesta iscrizione e relative integrazioni viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “Socio-Sanitario”;
- CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- RITENUTO,** pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:*

#### D E T E R M I N A

- a) di **iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore (ETS) “ALZH-A-LA-VITA” con sede legale in Via San Lorenzo, n. 8/A di VASTO (CH) C.F. 92041120699;
- b) di **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) di **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d) di **disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e) di **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f) di **pubblicare**, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) il presente atto amministrativo.

Il Dirigente del Servizio

**Dott. Raimondo Pascale**

(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Concetta Troilo

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Katuscia Di Meo



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)